

TI_GERICHTE 52.2009.252 vom 31. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.252

FR: TI_GERICHTE 52.2009.252 du 31 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2009.252 del 31 maggio 2010

Regeste

Indennità di uscita al segretario comunale in caso di perdita dell'impiego a seguito di aggregazione

Erwägungen

E. 1

della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm) e la legittimazione del ricorrente è certa (art. 43 LPamm e 209 lett. a LOC). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte dalle parti (audizione di alcuni testi) non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio. 2. Ritenuto che, come si dirà nei seguenti considerandi, l'applicabilità dell'art. 14 LOSC deve essere respinta nel merito, ci si può esimere dal verificare la fondatezza dell'eccezione, già sollevata dal municipio di CO 1 nella procedura ricorsuale di prima istanza, secondo cui il ricorso dell'insorgente avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile poiché la decisione municipale 9 agosto 2006 dedotta in giudizio costituirebbe unicamente una decisione confermativa della sua precedente decisione 21 dicembre 2005, rimasta inimpugnata e quindi cresciuta in giudicato. 3. Giusta l'art. 14 lett. a LOSC il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio come minimo un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto in caso di perdita dell'impiegato dovuto a aggregazioni di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario. L'indennità non è dovuta, soggiunge la norma, se il segretario occupa già un impiego pubblico, se in caso di aggregazione gli è data la possibilità di assumere un impiego nel nuovo Comune a condizioni equiparabili alle precedenti. Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più favorevole per il segretario non confermato. L'indennità prevista dalla norma in esame è analoga a quella di uscita che lo Stato accordava ai dipendenti licenziati giusta l'art. 18 LStip (RL 2.5.4.4), nella versione in vigore sino al 1° gennaio 1996 (BU 1954, 259; cfr. anche art. 7 LOSC 10.10.1972: BU 1972, 215). Al pari di quella prevista dalla normativa applicabile agli impiegati del Cantone, anche questa indennità è destinata a facilitare il reinserimento del dipendente licenziato nel mercato del lavoro (STA 52.98.161 del 12 agosto 1998, consid. 2). 4. 4.1. Il ricorrente sostiene che l'indennità giusta l'art. 14 LOSC gli sarebbe dovuta, in quanto il municipio di CO 1 lo avrebbe sì assunto assegnandogli determinati compiti equiparabili per funzione e responsabilità a quelli svolti presso il comune di _____, ma che in realtà non hanno mai potuto realizzarsi per l'ostruzionismo messo in atto dai suoi superiori. Se fosse stato a conoscenza delle effettive condizioni di lavoro e dei concreti compiti da svolgere nell'ambito della nuova entità

comunale, asserisce ancora il ricorrente, non avrebbe certamente accettato il nuovo posto. Vista la situazione in cui si è trovato e le circostanze che lo hanno indotto a rassegnare le dimissioni, l'indennità andrebbe quindi accordata sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 14 LOSC, che sarebbe applicabile in tal caso anche in assenza di un licenziamento da parte del datore di lavoro.

4.2. Nel caso in esame, a seguito dell'aggregazione del comune di _____ a _____, al resistente è stato offerto il posto di responsabile dell'Ufficio Avanzamento Progetti, nella funzione di consulente tecnico-economico, con il compito di monitorare gli sviluppi e la realizzazione dei progetti in atto nell'amministrazione soprattutto per quanto riguarda la qualità, l'efficacia, il contenuto, il rispetto dei termini e dei preventivi di spesa. Negli anni precedenti, tali compiti venivano svolti direttamente dal segretario comunale. Parimenti, il municipio gli ha attribuito, durante un periodo di transizione (cosiddetto "periodo cuscinetto") la conduzione generale dei servizi sino a quel momento svolti nella sede di _____ (cfr. risoluzione municipale dell'11 marzo 2004). Egli è così stato inserito nell'organico dei dipendenti della Città di _____, con un trattamento di stipendio maggiore rispetto a quello percepito in precedenza. L'insorgente ha accettato tali funzioni e compiti, ai quali si è aggiunta, dal mese di aprile 2005, la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento del lavoro nei "front offices" (cancellerie) dei quartieri. Ad un anno e mezzo dall'assunzione di questi nuovi incarichi, il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni per la fine del 2005, ritenendo di esser stato vieppiù marginalizzato dai suoi superiori e dal municipio, che gli avrebbero scientemente e concretamente impedito di espletare le sue funzioni, inducendolo così a formalizzare le sue dimissioni.

4.3. Dagli atti dell'incarto risulta che il ricorrente si è effettivamente attivato con numerose iniziative e proposte, sia nel settore di competenza dell'Ufficio Avanzamento Progetti, sia in quello dell'organizzazione dei "front offices". Emerge pure dai medesimi atti che tali sue iniziative non sempre hanno ricevuto il benestare dei suoi superiori, per svariati motivi che qui non mette conto di rilevare, oppure non sono state prese in considerazione con la dovuta sollecitudine. Tuttavia, non è di fatto possibile affermare che gli uffici preposti abbiano volontariamente ostacolato o bloccato ogni iniziativa dell'insorgente al fine di destituirlo, perlomeno indirettamente, dalle sue competenze. Per quanto riguarda specificatamente l'Ufficio Avanzamento Progetti, è bene rilevare che tale ufficio era formalmente di nuova costituzione, per cui una certa iniziale disorganizzazione o disfunzione, o una mancanza di chiarezza nelle specifiche competenze e nelle relazioni con gli uffici ad esso preposti devono essere considerati congeniti in un'entità di nuova formazione, ma non per questo insuperabili al punto da far apparire come fittizia la funzione e il ruolo per i quali il ricorrente era stato assunto, come a torto egli sostiene. La tesi ricorsuale, secondo cui il posto assegnatogli sarebbe stata solo una promessa, poi non mantenuta, non è quindi sostenibile. Malgrado siano innegabili le difficoltà avute dal ricorrente nel far accettare le sue iniziative, egli ha comunque liberamente rassegnato le proprie dimissioni, ponendo fine consapevolmente al rapporto di lavoro. D'altra parte, non risulta dall'incarto, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia cercato di far rispettare gli obblighi che il comune si è assunto nei confronti del dipendente o che lo abbia espressamente messo in mora, in particolare per quanto riguarda il suo diritto alla funzione sancito dall'art. 35 del regolamento organico dei dipendenti del comune di _____ e delle sue aziende municipalizzate del 19 maggio 1998. Data questa situazione, giustamente il Consiglio di Stato ha quindi negato la corresponsione dell'indennità giusta l'art. 14 LOSC per mancato licenziamento del dipendente da parte del datore di lavoro. Ciò è del resto perfettamente conforme agli intendimenti del legislatore

cantonale, laddove durante i lavori dibattimentali ha precisato che " al segretario cui venisse offerto di essere integrato nell'organico del nuovo comune con funzione idonea alle sue capacità e a condizioni finanziarie equivalenti non deve essere corrisposta indennità. In tal evenienza, non si intravede un danno subito dall'interessato per ragioni indipendenti dalla sua volontà, danno giustificante l'indennità " (cfr. verbale della seduta del Gran Consiglio del 16 dicembre 2003, pag. 2350). In conclusione, ritenuto che il posto offerto dal comune di CO 1 al ricorrente era equiparabile, per funzione, responsabilità e stipendio, al posto precedentemente occupato e atteso come il rapporto di lavoro è stato disdetto dal ricorrente medesimo oltre un anno e mezzo dopo la sua assunzione, il ricorso su questo punto va respinto siccome privo di fondamento, con conferma della decisione impugnata. 5. Il ricorso è invece accolto per quanto riguarda la censura di presunta violazione della personalità del ricorrente per mobbing nei suoi confronti. Indipendentemente dalla bontà delle censure ricorsuali, il Consiglio di Stato non si è affatto premurato di esaminarle. Nella decisione impugnata non vi è la benché minima argomentazione al proposito, dalla quale poter dedurre, forse anche indirettamente, le ragioni per le quali il giudice di prime cure avrebbe negato la richiesta indennità anche in punto alla pretesa di risarcimento formulata dal ricorrente a quel titolo. Non essendo compito del Tribunale di rimediare alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere dal Consiglio di Stato, questa Corte non può che retrocedergli gli atti affinché affronti, com'è di sua competenza, la censura ricorsuale di violazione della personalità e di mobbing e la relativa richiesta di risarcimento danni e torto morale. 6. Visto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle pretese di risarcimento danni e per torto morale avanzate dal ricorrente. Dato l'esito, si giustifica di ridurre la tassa di giustizia di I.a istanza. Giusta l'art. 28 LPamm, le spese processuali di questa sede sono poste a carico del ricorrente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, siccome non patrocinato da un avvocato (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 14 LOSC, 18, 28, 31, 43, 60, 65 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto al senso dei considerandi. §. Di conseguenza: 1.1. nella misura in cui statuisce sulla richiesta di indennità giusta l'art. 14 LOSC, la decisione 2 giugno 2009 (n. 2752) del Consiglio di Stato è confermata; 1.2. la tassa di giudizio di I.a istanza è ridotta a fr. 300.-- ed è posta a carico del ricorrente; 1.3. gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché statuisca come indicato al consid. 5. 2. Le spese processuali, ridotte, di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
II
segretario